

Vademecum per l'uso:
ultimo aggiornamento: 30.03.2018

SCHERMATURE SOLARI e CHIUSURE OSCURANTI

E' AGEVOLABILE L'ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SCHERMATURE SOLARI E/O CHIUSURE TECNICHE MOBILI OSCURANTI (Allegato M ^(*) al D.Lgs 311 del 29/12/2006) MONTATI IN MODO SOLIDALE ALL'INVOLUCRO EDILIZIO O AI SUOI COMPONENTI E INSTALLATI ALL'INTERNO, ALL'ESTERNO O INTEGRATI ALLA SUPERFICIE FINESTRATA

CHI PUÒ ACCEDERE:

tutti i contribuenti che:

- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l'edificio;

E' possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito⁽¹⁾.

PER QUALI EDIFICI:

alla data della richiesta di detrazione, **devono essere "esistenti"** ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;

ENTITA' DEL BENEFICIO:

è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2018⁽²⁾, per un massimo di 60.000 € per unità immobiliare⁽³⁾.

REQUISITI DELL'INTERVENTO:

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- è agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'Allegato M ^(*) al DLgs 311 del 29/12/2006;
- devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;
- devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- possono essere installate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata;
- devono essere mobili;
- devono essere schermature "tecniche";
- le chiusure oscuranti possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);

⁽¹⁾ Per maggiori approfondimenti si rimanda al "Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28.08.2017"

⁽²⁾ Per le spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2017 si applica l'aliquota del 65%

⁽³⁾ Se l'intervento è eseguito contestualmente a un altro intervento sull'involucro (coibentazione e/o schermature solari, la detrazione massima complessiva rimane di €60.000.

- per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
- per le schermature solari sono ammesse le esposizioni da Est (E) a Ovest (O), passando per il Sud (S).
- devono possedere un valore di $g_{tot} \leq 0,35$;
- devono possedere una marcatura CE, se prevista;
- devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;

SPESE AMMISSIBILI:

- fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti;
- eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
- opere provvisorie e accessorie;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL'ENEA:

“Scheda descrittiva dell'intervento”, da trasmettere esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori (per il 2018: <http://finanziaria2018.enea.it>), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere⁽⁴⁾;

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:

Di tipo tecnico:

- **certificazione del fornitore** (o produttore o assemblatore) **che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;**

oppure, nel caso in cui non sia previsto il deposito in comune della relazione tecnica ai sensi dell'art.8 comma 1 del D.lgs 192/05 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente:

- **asseverazione redatta da un tecnico abilitato⁽⁵⁾, che attesti la rispondenza ai medesimi requisiti tecnici richiesti;**

E inoltre:

- **originale della documentazione inviata all'ENEA**, debitamente firmata;
- **schede tecniche** dei componenti.

di tipo amministrativo:

- **fatture** relative alle spese sostenute;

⁽⁴⁾ La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra faq n°43 e si seguano le procedure in essa riportate.

⁽⁵⁾ In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

- **ricevuta del bonifico bancario o postale**, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione e i dati del beneficiario del bonifico;
- **ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID)**, che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.